



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

---

**DETERMINA AREA TECNICA  
N. 52 DEL 14/02/2019 REG. GEN.  
N. 26 DEL 12/02/2019**

**OGGETTO: FORNITURA LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI -  
AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RILEVATA** la necessità di provvedere alla fornitura di lastre in cemento per tamponatura loculi in occasione dei funerali;

**RITENUTO** necessario dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura sopraccitata;

**VISTO CHE**, a seguito di idonea indagine di mercato, è pervenuto tramite PEC, in data 06/02/2019 prot. n. 0000951 il preventivo della ditta SAROTTI Giorgio, con sede legale in Saluzzo - Via Marconi n. 1, ammontante ad € 240,00 oltre Iva di legge;

### **VISTO CHE:**

- - l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici adottino apposita determina a contrarre, nella quale individuano:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**ATTESO** che l'importo complessivo dell'affidamento risulta inferiore ad € 40.000,00;

### **VISTO:**

l'art. 36, comma 2°, lettera a) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 che prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

l'art. 1 comma 502 e 503 della legge n. 208/2015 (Legge finanziaria) relativo alla deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 1.000,00 euro che possono essere effettuati al di fuori del Mercato Elettronico;

### **RITENUTO**

opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento della fornitura secondo la normativa sopraccitata;

### **DATO ATTO CHE:**

a) con l'aggiudicazione della fornitura in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere all'acquisto di n. 20 lastre in cemento per tamponatura loculi;

b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto a) e sarà

stipulato a corpo;

c) che sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) la procedura di aggiudicazione sarà fatta ai sensi dell'art. 125, comma 11°, D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., che prevede che per servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ed ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 che per servizi inferiori ad € 1.000,00 è derogato il ricorso al Mercato Elettronico;

#### **CONSIDERATO CHE:**

l'offerta è economicamente congrua;

nulla osta all'aggiudicazione della fornitura;

che, per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del **C.I.G. ZE8271EEC5**;

in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00;

#### **VISTO:**

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

il decreto n. 10 del 28/12/2016 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

la deliberazione del C.C. n. 38 del 28/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

la deliberazione della G.C. n. 16 del 30/01/2018 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2018;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

**ATTESTATA** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di **APPROVARE** la stessa, relativamente all'affidamento della fornitura di n. 20 lastre in cemento per tamponatura loculi.
- 2) **DI STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione sarà fatta ai sensi dell'art. 125, comma 11°, D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 della Legge n.

208/2015.

- 3) **DI AFFIDARE** alla ditta SAROTTI Giorgio, con sede legale in Saluzzo - Via Marconi n. 1, la fornitura di n. 20 lastre in cemento per tamponatura loculi.
- 4) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2019	
€ 292,80	Cap. 4210/21	
Missione	12	
Programma	09	
Titolo	1	
Macro	103	
Piano Finanziario	U.1.03.01.02.008	
Creditore	SAROTTI Giorgio	
	CIG ZE8271EEC5	CUP -----
Esigibilità	31/12/19	

- 5) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6) **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:
- termine di esecuzione dei lavori 10 giorni dalla trasmissione della presente;
  - misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 1 per mille per ogni giorno di ritardo ;
  - l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
  - di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2014, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
  - l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, ne triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o

negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

- obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

8) **DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

**Costigliole Saluzzo, li 14 febbraio 2019**

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
ALLISIARDI LIVIO \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa